

finora non ha depositato lo strumento di ratifica e, quindi, nei suoi confronti la convenzione non è entrata in vigore», ha dichiarato l'«attuale inoperatività della legge impugnata — concernente la ratifica e contenente l'ordine di esecuzione della convenzione, necessariamente condizionato all'entrata in vigore della convenzione medesima — e la conseguente inidoneità della stessa legge n. 305 del 1977 a costituire oggetto del giudizio di legittimità costituzionale» (p. 123). Del resto, secondo la Corte, «neppure l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della menzionata legge, per mancata fissazione del termine per la ratifica, potrebbe rendere vincolante per lo Stato italiano la convenzione internazionale... perché tali effetti derivano esclusivamente dal deposito dello strumento di ratifica» (p. 123). La Corte ha così concluso respingendo la questione come manifestamente inammissibile.

— ACCORDO IN FORMA SEMPLIFICATA VIOLAZIONE DELLE NOME
3. Competenza interna a stipulare INTERFERE SULLA
COMPETENZA A STIPULARE

73. Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 10 ottobre 2002 nel caso della Frontiera terrestre e marittima tra il Camerun e la Nigeria.

Il 29 marzo 1994 il Camerun aveva presentato un ricorso alla Corte internazionale di giustizia contro la Nigeria avente ad oggetto alcune questioni relative alla sovranità sulla penisola di Bakassi oltre che alla delimitazione della frontiera marittima tra i due Stati. Con riguardo alla delimitazione della frontiera marittima, il Camerun sosteneva che essa potesse dividersi in due parti. La prima, che andava dalla foce del fiume Akwayafe fino ad un certo punto, definito nella mappa come punto G, era, secondo il Camerun, già stata fissata dai due Paesi in precedenti accordi, in particolare nella Dichiarazione di Maroua del 1° giugno 1975. Con riguardo a questo tratto quindi, il Camerun chiedeva alla Corte semplicemente di confermare la suddetta delimitazione. Al contrario, era chiesto alla Corte di tracciare la delimitazione della frontiera lungo il secondo tratto che si protraeva oltre il punto G (§ 248)⁸.

Riguardo alla Dichiarazione di Maroua del 1° giugno 1975, il Camerun sosteneva che si trattasse di un accordo internazionale vincolante le Parti (§ 251). Secondo il governo camerunese infatti, la firma apposta a tale dichiarazione da parte dei Capi di Stato dei rispettivi Paesi era espressione del consenso di questi ultimi ad essere vincolati al trattato. A dimostrazione del carattere vincolante della Dichiarazione, il Camerun sosteneva inoltre che essa era stata notificata al Segretariato delle Nazioni Unite ed era stata pubblicata per darne conoscenza. Infine, il governo camerunese affermava che il carattere vincolante della Dichiarazione trovava conferma nella prassi contemporanea degli Stati e nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati nonché nel fatto che il diritto internazionale favorisce in maniera non equivoca la stabilità degli accordi di frontiera, sia terrestre che marittima. Al contrario, la Nigeria, non solo negava la divisione della frontiera in due sezioni compiuta dal Camerun, ma più specificamente affermava che la Dichiarazione di Maroua non era valida dal punto di vista giuridico dal momento che, dopo essere stata firmata dal Capo di Stato nigeriano, non era stata ratificata dal Consiglio

⁸ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/94/7453.pdf> (ICJ Rep., 2002, pp. 303-458).

supremo militare. La Nigeria osservava infatti che in base alla sua Costituzione, in vigore nel 1975, gli atti esecutivi erano compiuti di norma dal Consiglio supremo militare e in ogni caso erano sottoposti alla sua approvazione. La Nigeria sosteneva inoltre che era «obiettivamente evidente» al Camerun, ai sensi dell'art. 46, par. 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che il Capo dello Stato della Nigeria non avesse il potere di assumere degli impegni giuridicamente vincolanti senza che prima si rivolgesse al proprio governo o, a quel tempo, al Consiglio supremo militare. Infine, la Nigeria osservava che l'art. 7, par. 2, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, pur affermando il modo in cui è stabilita la funzione di una persona quale rappresentante di uno Stato, non disciplina anche l'estensione dei poteri di tale persona nell'esercizio di tale funzione di rappresentanza.

Nella sua sentenza del 10 ottobre 2002, la Corte, con riguardo alla validità giuridica della Dichiarazione di Maroua, ha affermato che si trattava di un «trattato internazionale concluso tra Stati in forma scritta avente ad oggetto la delimitazione di una frontiera». A suo avviso dunque «esso era regolato dal diritto internazionale e costituisce un trattato ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (art. 2, par. 1)» di cui entrambi gli Stati erano parti, rispettivamente la Nigeria dal 1969 e il Camerun dal 1991, e che «in ogni caso la Convenzione, per questo aspetto, riflette il diritto internazionale consuetudinario» (§ 263).

La Corte ha poi proseguito affermando di non poter accettare l'argomentazione secondo cui la Dichiarazione di Maroua era invalida sul piano internazionale in quanto, pur essendo stata firmata dal Capo di Stato nigeriano dell'epoca, mancava della ratifica. A tale proposito la Corte, dopo aver osservato come «nella prassi internazionale una procedura in due fasi, consistenti nella firma e nella ratifica, è spesso prevista nelle disposizioni sull'entrata in vigore del trattato, esistono anche casi in cui un trattato entra in vigore immediatamente al momento della firma». La Corte ha ribadito che «sia il diritto internazionale consuetudinario che la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati lasciano gli Stati completamente liberi di scegliere la procedura che preferiscono seguire» (§ 264).

Con riguardo all'art. 46, par. 2, della Convenzione di Vienna, la Corte ha osservato che «le norme relative al potere di firmare i trattati per uno Stato sono regole costituzionali di importanza fondamentale». Pur tuttavia, a giudizio della Corte, «una limitazione al riguardo della capacità di un Capo di Stato non è manifesta ai sensi dell'art. 46, par. 2, a meno che non sia appropriatamente pubblicizzata». Ciò è particolarmente vero dal momento che «i Capi di Stato appartengono a quel gruppo di persone che, in conformità dell'art. 7, par. 2, della Convenzione [di Vienna] "in virtù delle loro funzioni e senza essere tenuti ad esibire i pieni poteri", sono considerati rappresentanti del loro Stato» (§ 265).

La Corte ha infine affermato che «non esiste alcun obbligo giuridico generale per gli Stati di informarsi degli sviluppi legislativi e costituzionali di altri Stati che sono o possono diventare rilevanti per le relazioni internazionali di questi ultimi» (§ 266).

La Corte ha così concluso che la Dichiarazione di Maroua «doveva considerarsi vincolante e tale da stabilire un obbligo giuridico nei confronti della Nigeria» e che pertanto la frontiera marittima tra il Camerun e la Nigeria, per quanto riguardava il primo tratto, «doveva considerarsi stabilita su base convenzionale» (§ 268).